

**L. 15-6-1984 n. 246**  
**Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente**  
**l'attuazione della politica mineraria.**  
**Publicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1984, n. 172.**

---

**L. 15 giugno 1984, n. 246 <sup>(1)</sup>.**

**Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 <sup>(2)</sup>,  
contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752  
<sup>(3)</sup>, concernente l'attuazione della politica mineraria.**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1984, n. 172.

<sup>(2)</sup> Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

<sup>(3)</sup> Riportata al n. XVII.

---

## TITOLO I

**Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 <sup>(2)</sup>,  
contenente norme di polizia delle miniere e delle cave**

**1. <sup>(4)</sup>.**

-----  
<sup>(2)</sup> Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

<sup>(4)</sup> L'articolo che si omette reca modifiche agli artt. 185, 186, 187, 188, 202, 240, 249, 259, 265, 266, 268, 364 e aggiunge l'art. 523 *bis* al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

---

**2. <sup>(5)</sup>.**

-----  
<sup>(5)</sup> L'articolo che si omette aggiunge agli artt. 687 *bis* e 687 *ter* al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

---

## TITOLO II

**Modifiche ed integrazioni alla Legge 6 ottobre 1982, n. 752 <sup>(3)</sup>, concernente l'attuazione della  
politica mineraria**

**3. <sup>(6)</sup>.**

-----  
<sup>(3)</sup> Riportata al n. XVII.

<sup>(6)</sup> L'articolo che si omette reca modifiche agli artt. 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15 e 17, L. 6 ottobre 1982, n. 752, riportata al n. XVII.

---

**4. Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752 <sup>(3)</sup>, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti**

da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi.

In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.

-----  
(3) Riportata al n. XVII.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**5.** Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 <sup>(3)</sup>, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Per assicurare la continuità e la regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonché in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del Corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752 <sup>(3)</sup>, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di dieci unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

-----  
(3) Riportata al n. XVII.

(3) Riportata al n. XVII.

---

**6.** In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'articolo 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 <sup>(3)</sup>, nei limiti di 90 miliardi, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attività minerarie che saranno definite dal CIPE nell'ambito di quelle già riconosciute di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della suddetta legge 6 ottobre 1982, n. 752.

I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondo di cui all'articolo 7 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente

primo comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5.

A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione.

-----  
(3) Riportata al n. XVII.

---

7. Ai fini di cui al precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 <sup>(7)</sup>.

Al fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.

Alla copertura di tale onere si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-----  
(7) Vedi, anche, l'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

---

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.